SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2020



ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento *"Anteprima on line"*

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

Correzione di errori contabili: estensione e possibilità
di Fabio Carrirolo

L’importanza delle parole (anche) in ambito tributario
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Dalla Corte Ue ammessa la nota di variazione anche in assenza di insinuazione al fallimento
di Francesco Zondini

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE:

Rifiuto alla rettifica dell’IVA relativa a crediti non riscossi: illegittimo se motivato *solo* dall’omessa insinuazione nel procedimento fallimentare. Per l’emissione della nota di variazione IVA necessario dimostrare che il credito non sarebbe stato comunque riscosso

Corte di Giustizia CE – Sezione VII – Sentenza dell’11 giugno 2020, Causa C-146/19: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Rinvio pregiudiziale – Interpretazione dell’art. 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (direttiva IVA) – Base imponibile – Riduzione – Rettifica dell’IVA pagata e relativa a crediti non riscossi – Diniego – Ragioni – Omessa insinuazione nei procedimenti fallimentari instaurati nei confronti dei debitori – Applicazione dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità – Effetto diretto – Conseguenze –*

Disapplicazione della normativa nazionale (nella specie, Slovena) – Necessità che il soggetto passivo IVA fornisca la prova che, anche qualora avesse effettuato l'insinuazione nel fallimento del proprio credito, quest'ultimo non sarebbe stato riscosso – Affermazione – Normativa interna di riferimento – Variazione dell'imponibile o dell'imposta – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Corte Suprema di Cassazione:

- *Sezioni tributarie*

Costi a deducibilità frazionata – Decadenza azione accertativa

Cristallizzazione della deduzione/detrazione per quote "*pluriennali*" per effetto del mancato tempestivo esercizio dei poteri di accertamento dell'A.F. in relazione al periodo d'imposta di generazione del costo. Richiesto l'intervento delle SS.UU.

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza interlocutoria n. 10701 del 5 giugno 2020: «*ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Deduzioni – Componenti di reddito a efficacia pluriennale (nella specie, svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio) – In genere – Costi di utilità pluriennale – Accertamento – Decadenza – Decadenza dal potere di rettificare la dichiarazione dove è indicato il singolo rateo in cui il componente reddituale è suddiviso o decadenza dal potere di rettificare la dichiarazione del*

periodo d'imposta nel quale lo stesso componente è maturato ed è stato per la prima volta iscritto in bilancio – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Questione di massima di particolare importanza -Trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite»

Prassi

Rilevanza fiscale della correzione di errori contabili

L'eliminazione di attività rivelatesi inesistenti è deducibile

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 407 del 10 ottobre 2019: «*IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Eliminazione di attività rivelatesi inesistenti – Nella specie, eliminazione dal bilancio di proventi ed attività finanziarie, contabilizzate nel corso degli anni, rilevatesi in seguito inesistenti perché il contribuente è stato oggetto di frode – Plusvalori inesistenti, contabilizzati in bilancio e corretti secondo le regole previste dal Principio Contabile OIC 29 per la correzione degli errori – Mancato conseguimento di proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti periodi d'imposta – Rilevanza fiscale della correzione come sopravvenienza passiva deducibile nel periodo d'imposta in cui la correzione viene operata (nella specie, p.i. in cui l'impresa si è accorta dell'errore e ha presentato denuncia-querela alla competente Procura della Repubblica), attraverso una corrispondente variazione in diminuzione in*

sede di dichiarazione dei redditi, nonostante la mancata imputazione a conto economico – Artt. 101, comma 4, e 109, commi 1 e 4, secondo periodo, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Processo formativo della pretesa tributaria

“*Nuovo*” obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale. Le istruzioni delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 22 giugno 2020: «*ACCERTAMENTO – Procedimento accertativo – Obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale – Avvio del procedimento di accertamento con adesione – Obbligo di motivazione “rafforzata” dell’avviso di accertamento successivo alla mancata adesione – Mancata attivazione del contraddittorio – Conseguenze – Invalidità dell’atto impositivo – Necessità della cosiddetta “prova di resistenza” – Ipotesi escluse dall’applicazione del nuovo istituto – Notifica di avviso di accertamento preceduto da invito – Esclusione dalla possibilità di attivare il procedimento di accertamento con adesione – Entrata in vigore delle nuove procedure per la legittima formazione della pretesa impositiva – Art. 4-octies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 – Artt. 5, 5-ter e 6, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218*»

Nota di variazione IVA – Presupposti e termini

Il *dies a quo* da cui decorre il termine per l’emissione della nota di variazione *ex* art. 26 del Decreto IVA in caso di variazione del riparto finale dell’attivo fallimentare

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 192 del 24 giugno 2020: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Modalità di esercizio delle variazioni IVA in diminuzione, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, in caso di procedure esecutive, di procedure fallimentari e di azione revocatoria – Termine di emissione della nota di variazione a seguito del piano di riparto nell'ambito di un fallimento nel caso in cui il piano sia stato variato nel corso della procedura – Il termine iniziale per emettere la nota di variazione è quello della definitività dell'ultimo piano di riparto – Dichiarazione IVA nella quale inserire una nota di variazione emessa nel 2020, a fronte di un diritto ad emetterla sorto nel febbraio 2019, nella specie per il deposito del progetto di riparto variato – L'emissione della nota di variazione concorrerà alla determinazione del saldo IVA della dichiarazione annuale IVA 2021 relativa all'anno 2020, posto che la nota di variazione è stata registrata nel corso del 2020 – Art. 19, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 -Art. 25, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»*

Detrazione per la riqualificazione energetica di immobili esistenti relativi all'impresa

Ecobonus e sismabonus. Detrazioni anche per gli interventi su immobili in locazione di società

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 25 giugno 2020: *«IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – IRES – Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica – Detrazioni per riqualificazione energetica (cd. ecobonus) – Art. 1, commi 344-347 della L. 27/12/2006, n. 296 – Detrazione per l'adozione di misure antisismiche (cd. sisma bonus) – Art.*

16, commi 1-bis e ss. del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Detrazioni per interventi eseguiti su immobili posseduti o detenuti ai titolari di reddito d'impresa – Possibilità a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali" – Ragioni – Rettifica di precedenti istruzioni (Risoluzioni n. 303/2008 e n. 340/2008)»

Imposte sui redditi – Plusvalenze immobiliari

Plusvalenze immobiliari: analisi di recenti documenti di prassi e arresti giurisprudenziali

Studio n. 182-2019/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 31 gennaio 2020

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.